

TOMMASO MAURIZIO RICHERI TRA DIRITTO LOCALE E DIRITTO EUROPEO

Caterina Bonzo
Università di Torino
caterina.bonzo@unito.it

Sommario: 1. Premessa – 2. La vita. Le opere – 3. La dimensione ‘internazionale’ di Richeri – 4. Un giudizio di sintesi.

1. Premessa

La figura di Tommaso Maurizio Richeri (1733-1797), fino a tempi piuttosto recenti, non era stata molto valorizzata. Sebbene la *Storia della legislazione* di Federico Sclopis ne avesse riconosciuto l’apporto positivo nell’affermazione del diritto patrio, *Il patriziato subalpino* di Antonio Manno, menzionando la famiglia, riservava al ‘celebre giurista’ un minimo cenno¹. Pur non ignorato dai pandettisti Fadda e Bensa², ancora a metà del secolo scorso la voce enciclopedica firmata da Emilio Albertario era estremamente sintetica³. Da alcuni anni, invece, nuovi studi, oltre ad approfondirne le vicende personali, hanno evidenziato il ruolo giocato da Richeri all’interno della cultura giuridica tra Sette e Ottocento, non solo in area sabauda⁴.

Questa diversa consapevolezza si può quasi certamente far risalire a Giovanni Tarello che, circa quarant’anni fa, riconobbe in Richeri – con una definizione peraltro non da tutti condivisa⁵ – «l’ultimo grande scrittore di diritto comune»⁶: in effetti la sua produzione intellettuale, sia per la varietà e l’ampiezza, sia per le qualità sostanziali che la contraddistinsero, si presentava

¹ Manno, s.a., 24, p. 252, nota a;

² Biocchi, 2002, p. 391.

³ Albertario, 1949, p. 263.

⁴ Valla, 1982, p. 180; Biocchi, 2002, pp. 387-391; Bonzo, 2007, pp. 303-313; Bonzo, 2013, pp. 1688-1689; Bonzo, 2016, pp. 413-414; Bottin, 2010, pp. 449-463.

⁵ Gorla, 1977, p. 522; Biocchi, 2002, p. 388.

⁶ Tarello, 1976, p. 539, n. 105.

per più aspetti come un'eccezionale sintesi dello *ius commune* e della *scientia iuris* degli ultimi due secoli, attenta e sensibile pure agli spunti innovativi della normativa regia più recente.

La solida padronanza del patrimonio romanistico e, insieme, l'esposizione sistematica della riflessione giuridica europea espressasi tra Sei e Settecento fecero sì che l'opera del Richeri sia stata ancora piuttosto ricercata nella prima metà del secolo XIX, nonostante l'entrata in vigore di numerosi codici⁷.

2. *La vita. Le opere*

A differenza di altri giuristi di area sabauda (come, tra i tanti, Cacherano, Della Chiesa, Tesauro, Cravetta, Arcasio, Chionio), che nel corso del tempo avevano collaborato più o meno esplicitamente con la dinastia in qualità di magistrati e funzionari o nell'insegnamento universitario, Richeri condusse una vita riservata, lontana da ogni carica ufficiale: neppure il titolo di professore onorario, conferitogli tardi quale mero riconoscimento per la dedizione dimostrata verso la scienza giuridica⁸, ebbe alcuna ripercussione pratica sui legami di Richeri col mondo accademico attivo. Lo stile discreto e schivo fu verosimilmente dettato anche dalla vocazione religiosa che lo portò a entrare nel 1755 (per l'epoca, ormai non più giovanissimo) nella Congregazione della Missione⁹. A condizionare l'iniziale formazione giuridica fu però senza dubbio, oltre ad alcuni studi condotti privatamente, l'incontro con professori celebri come Giovanni Francesco Arcasio e Francesco Antonio Chionio, docenti della Facoltà 'di leggi' di Torino, frequentata da Richeri dal 1750. Accanto alla tradizionale attenzione riconosciuta al *Digesto*, alle *Novelle* e ai *Libri feudorum*, la consolidazione amedeana era ormai stata esplicitamente recepita anche nell'insegnamento accademico, che tuttavia non mancava, specie negli ultimi anni, di 'addestrare' lo studente anche nella comprensione e nell'utilizzo del materiale giurisprudenziale prodotto dalle supreme corti sabaude e magistralmente raccolto nelle opere, per esempio, dei due Tesauro, di Cacherano e di Favre. Proprio l'inclinazione verso la speculazione giuridica potrebbero averlo spinto, pur mantenendo l'abito sacerdotale, a

⁷ Pene Vidari, 2007; Petronio, 2002; Cappellini, Sordi (ed.), 2002; Ferrante, 2008.

⁸ Valla, 1982, p. 136.

⁹ Valla, 1982, pp. 124-125.

uscire precocemente, già nel 1765, dall'ordine dei Lazzaristi per potersi dedicare con maggiore impegno ad importanti lavori scientifici.

La sua prima opera a contenuto giuridico, e anche senza dubbio la più significativa in assoluto, è la *Universa civilis, et criminalis jurisprudentia*, pubblicata dalla tipografia Mairesse fino all'ottavo volume, e dopo presso la tipografia Regia: si può pensare che progressivamente Richeri avesse guadagnato maggiore credibilità, ottenendo di poter pubblicare presso il più prestigioso editore regio. I primi due tomi uscirono nel 1774 (anche se conclusi già dall'anno prima), dedicati entrambi a Vittorio Amedeo III, re da appena un anno, ma il lavoro fu interamente pubblicato, con qualche fatica editoriale, soltanto nel 1782. Destinato ad avere notevole successo e grande diffusione, anche oltre i confini sabaudi, il suo punto di forza era l'esposizione chiara, senza troppe connotazioni locali, del diritto romano-giustiniano. In questo legame con la più ampia cultura del diritto comune si riverbera quasi sicuramente la formazione universitaria torinese, in special modo dell'Arcasio, la cui opera peraltro non compare nella biblioteca lasciata da Richeri¹⁰, né da questi è mai segnalata. Ad aprire invece l'orizzonte del proprio sapere giuridico poté invece incidere l'appartenenza del Richeri all'ordine dei Lazzaristi e in particolare l'aver potuto soggiornare, anche se per poco, in Francia: proprio all'epoca potrebbe aver conosciuto da vicino la produzione di grandi autori stranieri, come Domat e Pothier, sebbene poi nell'*Universa Jurisprudentia* abbia preferito citare diffusamente esponenti della giurisprudenza cosiddetta 'elegante', per lo più Voet, forse considerato più *à la page*¹¹ e comunque fautore di un rinnovato approccio razionale al diritto romano che lo rendeva più direttamente utilizzabile a fini pratici¹². In fondo, tale preferenza non faceva che confermare il legame intessuto dall'ambiente sabauda con la scuola olandese, ritenuta evidentemente assai quotata fin dalla prima edizione delle Regie Costituzioni amedeane¹³.

Richeri, dunque, nello sviscerare il diritto romano, si dimostrava aperto ai nuovi stimoli provenienti d'oltralpe, affidandosi ad una scienza giuridica aggiornata: anche per questo l'opera sarebbe stata ristampata pure fuori del

¹⁰ Valla, 1982, p. 151

¹¹ Feenstra, 1975, pp. 35-44.

¹² Birocchi, 2002, pp. 58-59, 383-386.

¹³ Viora, 1927.

territorio sabauda, come dopo il 1790 nella città emiliana di Piacenza (*ex typographia Nicolai Orcesi, 1790-1795*), con l'aggiunta di un 13° volume di soli indici l'anno successivo.

L'*Universa Jurisprudentia* nell'esposizione segue, pur con qualche cambiamento, l'ordine dei titoli delle *Istituzioni* giustinianee, scelte per motivi di chiarezza e semplicità, come risulta dalla stessa *Praefatione*. La sostanziale fedeltà all'impianto giustiniano fa sì che l'opera – a disdetta del titolo – dedichi, rispetto alla materia civilistica, uno spazio molto limitato al diritto penale, com'è noto complessivamente poco sviluppato nel diritto romano. Nei dodici volumi della *Jurisprudentia* si articolano quattro libri, di cui il più corposo risulta essere il 2° che si sviluppa in quasi 7 dei complessivi 12 tomi. Ciascun libro è diviso a sua volta in titoli, capi, eventualmente sezioni e paragrafi, preceduti tutti da un breve sommario e pure dall'indicazione dei precisi rimandi al diritto romano giustiniano. Questa suddivisione così rigorosa rappresenta una novità rispetto alla letteratura giuridica piemontese dell'epoca e sembra riconducibile all'influenza dell'opera di Pothier, la cui produzione giuridica – sebbene mai citata – con tutta probabilità Richeri dovette conoscere con un certo anticipo durante il suo soggiorno francese¹⁴. Anche l'inserimento in via preliminare, nel primo volume, di una *Disputatio de legum interpretatione, et usu, seu applicatione* pare essere debitore di un altro giurista francese, Jean Domat, che, pur anch'esso non citato, aveva in effetti aperto circa un secolo prima le *Loix civiles dans leur ordre naturel* con un saggio di analogo argomento: tuttavia, al di là di una certa similitudine di impostazione, la diversità di soluzioni sostanziali denota un maggior attaccamento di Richeri alla tradizione e il prevalere di un interesse pratico rispetto alla sola erudizione¹⁵.

E proprio al pubblico dei pratici, oltre che degli studiosi, Richeri seppe offrire una 'fotografia' istantanea del diritto comune così come si era ormai sedimentato alla fine del Settecento: lungi dall'essere una delle tante trattazioni di principi dello *ius commune* più tradizionale, la *Universa Jurisprudentia* si pose come momento di collegamento tra la tradizione secolare nel suo punto di ultima maturazione e la novità locale, sapendo 'parlare' ai giuristi

¹⁴ Valla, 1982, p. 157.

¹⁵ Valla, 1982, pp. 158-159.

del tempo e imponendosi come strumento essenziale ed utilissimo per chi nel '700 (e anche dopo) avesse dovuto fare i conti con il complesso sistema di diritto comune, di cui si offriva appunto un 'distillato', epurato dagli innumerevoli e pesanti rinvii alla dottrina più risalente. Rispetto a questo impianto dialettico tra passato e presente, tra riflessione scientifica e potenzialità operativa, risultano decisamente lontane altre opere quasi coeve: non riuscirono, per esempio, ad avere la stessa presa e lo stesso successo editoriale gli otto volumi dei *Commentarii juris civilis* (1782-1784) di Arcasio, lavoro senz'altro di pregio ma avulso dal contesto del tempo, non solo sabauda, e segnato da una struttura ancora troppo rigidamente romanistica.

La novità della *Universa Jurisprudencia* è chiara: oltre ai molteplici collegamenti interni all'opera, fondamentali per la tessitura di fili concettuali preziosi all'inquadramento delle materie, Richeri cita – con una certa disinvoltura – i più importanti autori della scienza giuridica moderna di ispirazione europea, senza tuttavia lasciare che la componente dottrinarica diventi maggioritaria rispetto alla stessa normativa giustiniana, vero e robusto ordito del lavoro. Oltre ai già menzionati Voet (in effetti il più citato, dopo Favre) e Vinnen, compaiono frequentemente rinvii alle opere più recenti, come quelle del Brunneman, o anche più risalenti come quelle di Pérez, Pellegrini, Menochio, Mantica, Castillo, Molina, Fusaro e Tiraqueau, attingendo indifferentemente alla tradizione spagnola della scuola di Salamanca, a quella olandese e a quella più in generale umanista. Anche per questa completezza di riferimenti, l'*Universa Jurisprudencia* venne percepita come una sorta di 'enciclopedia' della scienza giuridica del più maturo diritto comune, in cui venivano poste anche in forma problematica specifiche *quaestiones* sugli aspetti più controversi.

Nella *Universa Jurisprudencia* prevale quindi, nel complesso, la robustezza dell'impianto dottrinario-scientifico, peraltro finalizzato alla pratica, come denunciato nello stesso sottotitolo dell'opera «ad usum fori perpetuo accommodata»: questa inclinazione di Richeri, senz'altro prevalente nella più ampia tradizione giuridica sabauda rispetto alla speculazione scientifica¹⁶, avrebbe trovato in un certo senso riscontro – sia pur solo dopo la produzione scientifica di maggior successo, che anzi gliene valse il titolo – nell'esercizio

¹⁶ Pene Vidari, 1986, pp. 58-59; Pene Vidari, 2001, pp. 209-210.

della professione forense a cui Richeri fu ammesso dal 1793, senza che ciò lo distogliesse dall'attività principale di studioso.

In adesione all'intento espresso nel sottotitolo Richeri, nell'enucleare – con uno spiccato spirito sistematico – gli apporti più significativi della dottrina giuridica europea, non può tralasciare i necessari rinvii alla normativa interna ogni qualvolta risulti efficace un collegamento tra *ius commune* e *ius proprium*: e proprio tale reciproca integrazione tra la cultura giuridica europea più recente, pur sempre innestata sulla tradizione romanistica, e la disciplina locale, specie nelle sue rinnovate disposizioni settecentesche, può aver costituito il principale motivo di successo dell'opera.

Richeri dimostra altresì di conoscere bene le opere 'pratiche' che molti giuristi sabaudi tra Cinque e Seicento avevano elaborato sulla base delle decisioni pronunciate dai supremi magistrati sabaudi, come il prestigioso *Codex* del savoiaro Antoine Favre, le *Novae decisiones* di Antonino Tesauro, le *Quaestiones forenses* di Gaspare Antonio Tesauro, le *Observationes forenses* del Della Chiesa, le *Decisiones* del Cacherano, fino a qualche richiamo della quasi coeva *Pratica legale*. Tra le altre opere sabaude citate compaiono anche i *Commentaria* di Antonio Sola che, sebbene di altro genere, contengono anch'essi molti riferimenti alle decisioni senatorie. In questa selezione non poteva non risentirsi il divieto sovrano di citare la dottrina¹⁷, ed anche il ruolo di fonte ufficiale riconosciuto alla giurisprudenza senatoria¹⁸.

In sintesi, Richeri non poteva ignorare le novità dello *ius proprium*, a loro volta valorizzate proprio con l'essere innestate in un alveo più ampio: del resto l'impianto pur 'universalistico' dell'opera non avrebbe dovuto escludere – ove necessario – un richiamo alle Regie Costituzioni, ormai espressamente poste al vertice del sistema delle fonti normative, o alla giurisprudenza senatoria, più o meno fresca. Nello stesso tempo l'opera di Richeri non risulta neppure completamente appiattita sulla disciplina interna, offrendo anzi un importante quadro (sia di definizioni, che di disciplina) di respiro 'europeo'.

Questa costante tensione tra le due dimensioni è evidente, per esempio,

¹⁷ Leggi e Costituzioni di Sua Maestà, 1770, libro III, tit. XXII, § 15.

¹⁸ Genta, 1983, pp. 46-51.

nella parte dedicata alle transazioni¹⁹, che la dottrina olandese aveva recentemente contribuito a definire nei suoi profili in modo nuovo, superando alcune strettoie dell'impostazione più risalente, insistendo sulla funzionalità del *pactum* in vista della definizione di un accordo stabile e irrevocabile²⁰: l'apporto della scuola elegante viene richiamata, in particolare, come portatrice di *hodierni mores*²¹, rappresentati da Voet, che in effetti aveva dedicato all'istituto molta attenzione. Per contro, nella parte dedicata all'istituto dotale, l'esposizione è ampiamente influenzata dalla normativa e prassi giudiziaria locale che in effetti, a partire dalla formalizzazione della dote 'congrua' e del suo rilievo in ambito successorio²², avevano complessivamente rinnovato la relativa disciplina.

Della *Universa Jurisprudentia* fu pubblicata una *editio secunda Taurinensis* presso la tipografia giuridica torinese Davico e Picco tra il 1824 ed il 1829, ancora dedicata a Vittorio Amedeo III. A differenza della prima edizione, al fondo del primo tomo, compare un «Elenco de' signori associati alla presente opera»: si tratta di 150 nomi, soprattutto avvocati, notai, magistrati, causidici, librai, studenti «di leggi» (a mezzi, probabilmente appena laureati, in procinto della pratica), accomunati dall'aver scommesso sul buon esito dell'iniziativa. La prima edizione era uscita a spese dell'Autore, con pure una parte di rischio assunto dall'editore, a mo' di investimento sull'affare editoriale che poteva presumersi; la seconda edizione dovette invece essere avviata proprio con un contributo di coloro che, non avendo più trovato disponibile l'opera (può darsi che verso gli anni Venti del XIX secolo fosse risultata esaurita), fossero interessati ad una nuova edizione e fossero dunque disposti a sottoscrivere con l'editore un contratto di acquisto anticipato. Questo nuovo progetto assunse dunque i caratteri più specifici di un'operazione editoriale di un certo interesse anche economico. Quasi nello stesso giro di anni (1826-1829) un'ulteriore *editio tertia* sarebbe stata curata dalla tipografia Orcesi, nel frattempo trasferitasi da Piacenza a Lodi: in un formato esteticamente più elegante, doveva avere l'ambizione di far circolare l'opera in una

¹⁹ Tommaso Maurizio Richeri, *Universa civilis et criminalis jurisprudentia*, t. 11, Torino, ex typographia regia, 1781, lib. IV, tit. XXVI.

²⁰ Parini, 2012, pp. 9-14.

²¹ Richeri, *Universa jurisprudentia*, t. 11, lib. IV, tit. XXVI, §§ 1384 e 1412.

²² Richeri, *Universa jurisprudentia*, t. 4, lib. II, tit. VI, § 1036.

versione purgata di eventuali inesattezze. L'ultima edizione, con una rinnovata impostazione grafica, è curiosamente veneziana (1841, *ex Officina Justiniana*), a riprova dell'apprezzamento 'internazionale' che l'opera aveva assunto, nonostante gli steccati politici ancora esistenti e la presenza di vari codici, come quello austriaco in vigore da parecchi anni nel Lombardo-Veneto.

A qualche anno più tardi risale il *Codex rerum in Pedemontano Senatu aliisque supremis Patriae curiis Judicatarum*, in quattro volumi, uscito per la prima volta a Torino fra il 1783 ed il 1786 (*ex Typographia regia*). Il *Codex* è senz'altro molto diverso e lontano dal più completo livello speculativo e dalla più raffinata esposizione dottrinarie della *Universa Jurisprudentia*: Richeri viveva ormai da parecchi anni a Torino e dunque aveva potuto rendersi conto del modo di lavorare del Senato e dei magistrati piemontesi. Il *Codex* è perciò complessivamente più legato al diritto interno e, oltre a dimensioni più contenute (circa un terzo della *Universa Jurisprudentia*), si presenta più modesto nell'impianto. Talvolta nel *Codex* vengono 'cuciti' o riesposti in modo più sintetico i corrispondenti paragrafi tratti dalla *Jurisprudentia*, alleggeriti dei riferimenti alla dottrina europea e presentati all'interno di un impianto editoriale più snello e meno strutturato che privilegia il richiamo delle pronunce senatorie locali. Anche per questo aspetto, il *Codex* senz'altro non ha il respiro della *Universa Jurisprudentia*; è anche meno innovativo nel genere, ricollegandosi a quella tradizione sabauda di opere collettanee di decisioni, fiorite soprattutto tra la fine del XVI secolo e per tutto il XVII secolo, e poi diventate nei secoli successivi uno strumento indispensabile per il quotidiano operare di avvocati e magistrati, Il *Codex* fu peraltro fondamentale nell'affermazione dello *ius proprium*: esso riuscì ad offrire una casistica organica di precedenti giudiziari a chi cercava un valido appiglio per la risoluzione di un caso concreto, più che l'inquadramento sistematico di un istituto e delle sue più ampie problematiche. Il rilievo della disciplina interna, del resto, si imponeva ormai, soprattutto nelle tematiche a carattere *lato sensu* pubblicistico, come la materia probatoria²³ e processuale²⁴ o in relazione al

²³ Thomasius Mauritius Richeri, *Codex rerum in Pedemontano Senatu*, Augustae Taurinorum, *ex typographia regia*, lib. IV, titt. XIII-XVI.

²⁴ Richeri, *Codex*, lib. IV, titt. XXIX-XLII.

trattamento degli stranieri²⁵. In ambito privatistico, campeggia invece ampiamente la trattazione sul fedecommesso²⁶, necessariamente legata alle novità normative sabaude settecentesche, lontana però da qualunque accenno ai dibattiti coevi sull'istituto, da tempo tanto discusso, specie in Lombardia.

Probabilmente non a torto Richeri credeva di potersi affermare sul mercato editoriale pubblicando un'opera che, alla luce del rinnovato rilievo riconosciuto dalle Regie Costituzioni del '29 ai precedenti giurisprudenziali, elevati a fonti ufficiali di produzione del diritto, potesse colmare il vuoto aperti dopo la fortuna dei 'monumenti' della giurisprudenza senatoria tra Cinque e Seicento (di Cacherano, Antonino e Gaspare Antonio Tesauo, Della Chiesa, Favre, Sola). Quando uscì il *Codex*, non era stata peraltro ancora completata la pubblicazione anonima della *Pratica legale* (Torino, 1772-1792), opera che in quegli stessi anni aveva iniziato a offrire una collocazione più adeguata a diverso materiale eterogeneo che, anche in forma manoscritta, già da tempo era circolato in modo informale ad uso dei senatori²⁷, né avevano avuto successo alcuni tentativi intrapresi dalla monarchia a livello ufficiale²⁸. L'intuizione del Richeri doveva quindi essere del tutto pertinente, anche considerato un certo abbassamento di livello dell'operato dei giudici²⁹: pur inserendosi nel solco della tradizione, avrebbe pure dimostrato una certa autonomia dell'impostazione del lavoro e nella organizzazione del materiale, rispetto per esempio a Favre, illustre giurista savoiaro del sec. XVII che pur cita ampiamente³⁰.

I libri del *Codex* sono divisi in titoli e ciascuno di essi è ulteriormente scandito in varie *definitiones*. In nota a ciascuna *definitio* Richeri, oltre alla citazione di passi romanistici, indica gli estremi di numerose decisioni delle supreme magistrature sabaude (messe in evidenza, anche editorialmente, con un segno diverso dalla ordinaria numerazione riservata alle altre note), con l'indicazione puntuale delle parti in causa e del magistrato relatore, senza

²⁵ Richeri, *Codex*, t. I, 1783, lib. I, tit. IV, def. VI.

²⁶ T.M. Richeri, *Codex*, t. II, 1784, lib. II, titt. LXXIV-LXXX; t. III, 1785, lib. II, titt. LXXXI-XCIV.

²⁷ Pene Vidari, 2001, p. 207.

²⁸ Fantini, 2001, pp. 146-151.

²⁹ Pene Vidari, 2002, pp. IX-XXVII.

³⁰ Valla, 1982, p. 170.

arrivare peraltro a sintesi più corpose. Si tratta di una giurisprudenza piuttosto recente, per lo più settecentesca (dunque, successiva a quella raccolta per la Savoia da Favre), anche se non mancano dati più risalenti. Non scompaiono del tutto i richiami alla dottrina, in particolar modo a Voet, a cui guarda non solo per l'autorevolezza 'internazionale', ma proprio perchè "punto di riferimento per ordinamenti con un processo avanzato di affermazione del *ius patrium*"³¹, tanto da voler sottolineare la consonanza della soluzione dottrinarina olandese con qualche precedente senatorio³².

Fitti sono pure i rinvii alla *Universa Jurisprudentia*, alla quale risulta dunque debitrice specie per alcuni più ampi inquadramenti, ma l'attenzione è evidentemente per lo più orientata alla giurisprudenza 'pratica', al diritto che oggi definiremmo 'vivente', senza peraltro far scadere l'opera in un comune brogliaccio ad uso dei pratici. Il *Codex* era infatti destinato al pubblico degli avvocati sabaudi, e forse il progetto editoriale poteva essere sembrato sulle prime anche di una certa redditività, ma in effetti – forse proprio per la mancanza di un respiro più ampio, che pure a livello locale si cercava – il successo sarebbe stato inferiore a quello della *Universa Jurisprudentia*³³.

Anche il *Codex* avrebbe avuto una seconda edizione, torinese, tra il 1834 ed il 1838 (*ex typographia Speirani et Soc.*): ancor più in questo caso, considerato il taglio più pratico e meno istituzionale dell'opera, stupisce il fatto che nello stesso giro di anni in cui si stavano svolgendo i lavori per la codificazione albertina si ponesse mano alla seconda edizione di un'opera che, per quanto significativa, di lì a poco, con la promulgazione del codice civile, sarebbe stata destinata a perdere vigore.

L'impianto della *Universa Jurisprudentia* fu mantenuto, ma estremamente semplificato e sintetizzato, nei sei volumi delle *Institutiones*, pubblicati a Torino tra il 1787 ed il 1790 (fino al quinto presso la tipografia Mairesse, il sesto presso la Tipografia Regia). Quasi subito (1790-1795) l'opera fu ristampata a Piacenza (*ex typographia Nicolai Orcesi*). Il lavoro è privo di alcuna originalità e scientificamente meno significativo, essendo il frutto di

³¹ Birocchi, 2002, p. 388.

³² T.M. Richeri, *Codex*, t. I, p. 15, 136, 268, 284, 319, 367, 374, 396, 408, 417; t. II, pp. 15, 127, 157, 166, 189, 198, 21, 217, 223, 230, 232, 293, 318, 334, 353, 357; t. III, pp. 106, 210, 256, 259; t. IV, p. 82, 144, 177, 184, 291.

³³ Valla, 1982, p. 142.

una rielaborazione sintetica ed economica dei trattati precedenti, ma ha il pregio di essere di più facile consultazione e probabilmente destinato ai giuristi in formazione, o comunque ad un pubblico meno raffinato ed esigente, alla ricerca di un più generico inquadramento delle problematiche: non vengono del tutto meno le citazioni di passi romanistici o i rinvii alla tradizione interna (tra gli altri, Tesaurio) o direttamente a talune decisioni senatorie, ma l'impianto nel complesso è decisamente più snello e leggero. È possibile che, di fronte ad un probabile esaurimento delle copie disponibili della *Universa Jurisprudencia*, Richeri avesse pensato più conveniente, anche da un punto di vista economico, proporre un'opera che, seppur modellata sostanzialmente sull'impianto della prima, era assai più snella e più adatta ad un pubblico di livello medio: la fama era ormai stata raggiunta con il primo lavoro e il giurista poteva anche pensare ad un testo di minor qualità scientifica.

Necessariamente più legato all'esperienza sabauda dovette essere poi il *Tractatus de feudis*: stampato a Torino in due volumi (1791-92, *ex typografia Regia*), inizialmente concepito quasi a completamento della *Universa Jurisprudencia*, fu comunemente inteso a sé stante, per l'impostazione e la particolarità del tema. Più ancora del *Codex* il trattato feudale non poteva che essere legato alla disciplina interna, considerata la tradizionale dipendenza dagli usi e dalle importanti novità dettate ultimamente dalla normativa regia: fu lo stesso Richeri nel frontespizio a presentare l'opera "*ex legibus, seu usibus feudorum, et municipalibus*", sottolineando la prospettiva locale della trattazione, confermata dalla indicazione frequente di precedenti giurisprudenziali sabaudi in materia. Del resto, anche all'interno degli stessi stati sabaudi, non era irrilevante l'eterogeneità di regolamentazione dei feudi³⁴, come indicato nella stessa prefazione del *Tractatus* («*Non omnes provinciae, quae Augustissimis Principibus nostris subsunt, eodem iure quoad feuda regantur...*»), inevitabilmente segnati da una frammentata e dilatata collocazione territoriale (dal Monferrato alla Savoia, da Aosta a Nizza, da Saluzzo ad Asti, dalla Sardegna alla Lombardia).

Tuttavia, anche in questo trattato, la dimensione geograficamente limitata non oscura l'esposizione di problematiche più generali e complessive,

³⁴ Bottin M., 2010, pp. 453-462.

rispetto alle quali la disciplina locale poté porsi come parziale deroga; ed anche in ordine alle fonti citate, se da un lato l'interesse pratico di utilizzo del *Tractatus* nell'esercizio forense in ambito sabauda può giustificare i numerosi rinvii alla legislazione interna, a decisioni senatorie e camerale, o ad opere giuridiche di autori piemontesi o savoiani (i 'classici' di Favre, Sola, Giacomino da S. Giorgio, Cacherano, Della Chiesa, Antonino e Gaspare Antonio Tesauro e Cravetta), non sono neppure assenti, oltre ai passi romanistici ed ai tradizionali *Libri feudorum*, citazioni più 'dotte' e più 'internazionali' che attingono alla cultura giuridica d'oltralpe espressasi nella materia, facente capo a Voet, Cujas, Hotman, Rosenthal, Carpzov, Heinecke, Heinrich Zoesio, Andreas Gail, Pierre Goudelin, Francesco Antonio Magliano, Heinrich Balthasar Roth. Sul successo dell'opera gravò senz'altro l'abolizione della feudalità in Piemonte operata con l'editto del 7 marzo 1797: può darsi che alcuni problemi fossero ancora sentiti, ma nel complesso era probabilmente troppo tardi per riscuotere un successo consistente.

Neppure il *Dictionarium juris civilis, canonici et feudalis*, edito in un unico volume nel 1792 (*ex typographia regia*), avrebbe lasciato un particolare segno, seppur riedito a Venezia ancora nel secolo XIX (*ex typis Molinari*). Di lieve consistenza, molto lontano dal livello scientifico della restante produzione di Richeri, offriva – probabilmente per lo più al pubblico dei notai – con ottica minimalista, per ciascuna voce contemplata, un breve rinvio alla normativa giustiniana o canonistica. L'ambizione era tanta, la resa fu assai più modesta. Le voci contemplate erano in effetti parecchie, ma non trovarono una trattazione esauriente, forse per errate valutazioni sull'impianto dell'opera, ma anche per una certa stanchezza dell'autore, al termine della sua produzione.

3. *La dimensione 'internazionale' di Richeri*

L'ampio raggio di apprezzamento della *Universa Jurisprudencia* può essere immediatamente riscontrato già dall'esame dell'"Elenco dei signori associati all'opera" posto al fondo del volume 13° della terza edizione, molto più corposo e assai più dettagliato rispetto a quello della seconda edizione, specie in ordine alla provenienza geografica dei singoli. La lista, con la quale l'editore tiene a segnalare quanti si siano già prenotati nell'acquisto delle copie, conta circa 300 aderenti: fra questi compaiono per lo più giuristi e

librai, appartenenti non solo ragionevolmente al Regno di Sardegna, ma anche ai territori dello Stato Pontificio, del Granducato di Toscana, del Regno Lombardo Veneto. Per esempio, Domenico Bibiano Bianchi di Firenze si impegna ad acquistare ben 37 copie della nuova opera, così come a Francesco Nuti di Firenze vengono imputate 24 copie, a Giuseppe Cannonieri di Roma 13 copie, a Vincenzo Batelli di Firenze 13 copie, ad Antonio Fortunato Stella e figli di Milano 13 copie, ad Andrea Ubinini di Venezia 9 copie, a Giovanni Battista Missiaglia di Venezia 6 copie, per citarne solo alcuni. Salta all'occhio pure il nome di un avvocato milanese, Giovanni Francesco Zini, che avrebbe acquistato 18 copie, probabilmente destinate a vari colleghi. L'opera di Richeri doveva dunque essere apprezzata, a giudicare dall'elenco degli associati, in tutta l'area centro-settentrionale della penisola, persino dove si era ormai conosciuta la codificazione, come nei territori soggetti alla dominazione austriaca e proprio qui, constatando il grado di apprezzamento dell'opera, si giustificerebbe l'ultima edizione veneta nel 1841.

L'ampia circolazione nel Lombardo-Veneto, in particolare, trova riscontro nei principali commentari al codice austriaco. Ad esempio, nella ricca e versatile produzione dell'avvocato veneziano Jacopo Mattei, Richeri è richiamato fin nel titolo, insieme a Voet e a Favre, al fianco dei nomi più prestigiosi della dottrina giuridica francese, quale 'alfiere' della dottrina settecentesca con cui confrontare le nuove codificazioni, sia che si tratti della codificazione austriaca³⁵ che di quella unitaria italiana³⁶. Ovviamente è il Richeri della *Universa Jurisprudencia* a essere citato, e non quello del *Codex*. Non molto diversamente ciò era già accaduto nelle *Annotazioni pratiche al Codice civile austriaco* di Gioacchino Basevi, riedite più volte a Milano tra il 1845 e il 1859,

³⁵ J. Mattei, *I paragrafi del Codice civile austriaco avvicinati dalle leggi romane, francesi e sarde schiariti e suppliti dalle opinioni dei più celebri scrittori di diritto, specialmente del Voet, Domat, Pothier, Fabro, Richeri, Merlin, Toullier, Duranton, Troplong, Delvincourt, ec; dalle decisioni dei tribunali francesi ed austriaci e dalle patenti, sovrane risoluzioni, notificazioni, circolari, ec.,* voll. 5, Venezia, P. Naratovich, 1852-1856.

³⁶ J. Mattei, *Il codice civile italiano nei singoli articoli col confronto, produzione o riferimento delle leggi romane e delle disposizioni dei codici francese, sardo, napoletano, parmense, estense ed austriaco colle opinioni di Voet, Fabro, Richeri, Domat, Pothier, Merlin, Delvincourt, Toullier Duvergier, Duranton, Zachariae, Troplong, Mourlon, Marcadé, Demolombe, Grenier, ecc. Bianchi Pacifici-Mazzoni, Saredo, Borsari ecc.,* voll. 6, Venezia, P. Naratovich, 1873.

anche con aggiunte di Gabba, dove, accanto ai vari Voet, Vinnen, Pothier e Grozio, si rinviava ampiamente a Richeri e tanto più richiamando pure in qualche caso il *De feudis*, così com'era stato, seppur in modo più contenuto, nel *Commentario al codice civile austriaco* di Onofrio Taglioni (Milano, 1816-1825). Neppure Agostino Reale, nelle sue *Istituzioni di diritto civile austriaco* (Pavia, 1829) o Antonio Castelli ne *Il codice generale austriaco* (Milano, 1831-1833) fecero eccezione a questo uso. Certamente era costume diffuso confrontare le leggi vigenti con i due precedenti storici per eccellenza, diritto 'patrio' e diritto 'romano': questa fu l'impostazione pure del *Manuale forense*, redatto da una "società di avvocati" e pubblicato tra Novara e Torino all'indomani della codificazione albertina (1838-1843) che, pur senza una particolare levatura scientifica, nei suoi nove volumi avrebbe citato Richeri con una certa frequenza, identificandolo quale miglior rappresentante di quel 'diritto romano' che il *Manuale* voleva porre in dialogo con le nuove soluzioni normative. Tuttavia non si può non sottolineare la persistenza, anche molti anni dopo, del valore di Richeri, nel quale si condensava il diritto comune settecentesco, così come il diritto patrio: la sua opera non era certo originale, ma senz'altro aveva un complesso di pregi che la faceva apparire uno dei migliori termini con cui confrontarsi per capire il nuovo sistema.

La fortuna editoriale della produzione richeriana, pur legata al diritto comune, è dunque trasversale, sia geograficamente che cronologicamente: sotto il primo profilo, non sono i confini sabaudi a contenere il successo della *Universa Jurisprudentia*; sotto il secondo, l'avvento della codificazione non ne arresta la diffusione. Non è raro trovare citato Richeri nella giurisprudenza che le numerose riviste ottocentesche facevano circolare nei diversi stati, ancora lontani dall'unificazione politica: questi sembrano ancora cercare sul piano giuridico una forma di appartenenza unitaria a certezze comuni, e Richeri, con la sua monumentale *Jurisprudentia*, poté offrire un valido ancoraggio anche per chi non poteva ignorare i nuovi dati normativi, ma nello stesso tempo era pur sempre formato sulla tradizione secolare del diritto comune, dalla quale stentava a prendere le distanze. Gli stessi inevitabili strascichi processuali portavano all'attenzione delle corti questioni di fatto risalenti nel tempo³⁷. Richeri sembra dunque aver offerto il corredo

³⁷ *Annali di Giurisprudenza*, 1839, Firenze, Tipografia del Giglio, pp. 157, 298, 472, 822;

dottrinario indispensabile per poter inquadrare adeguatamente gli istituti, quasi al di là delle soluzioni contingenti adottate dai singoli ordinamenti³⁸.

In proposito, stupisce meno il fatto che nel particolarissimo sistema sammarinese³⁹, ove tutt'oggi è ancora in vigore il diritto comune⁴⁰, sia pur con alcune novità intercorse negli ultimi decenni, l'eredità di Richeri abbia mantenuto ancora in tempi recenti un rilievo specifico⁴¹: prima della riforma del sistema giudiziario del piccolo stato⁴², illustri storici del diritto italiano, come Vittorio Scialoja, Arturo Carlo Jemolo, Guido Astuti, Giovanni Cassandro e Corrado Pecorella, hanno esercitato funzioni giudicanti presso le corti sammarinesi, trovando in Richeri quasi una sorta di 'enciclopedia' del diritto comune⁴³.

4. *Un giudizio di sintesi*

La produzione di Richeri, rimasta del tutto estranea alle idee dell'illuminismo riformatore, è stata più realisticamente ricondotta – pur se dagli «esiti ragguardevoli» – ad una «dottrina giuridica non innovativa e incline a seguire... le vecchie strade dei commentatori del diritto comune»⁴⁴. Il mite giurista piemontese, anche per temperamento personale, non manifestò una grande personalità giuridica come novatore, né volle mettersi in mostra con tesi ardite o una visione troppo personale di alcune problematiche; rivelò invece una spiccata predisposizione quale collettore del sapere giuridico coevo⁴⁵. Richeri non intendeva, per così dire, 'turbare' lo stato acquisito

Giurisprudenza degli stati sardi, 1850, pp. 1, pp. 525-527; II, p. 302, 379, 476, 612, 645; *Giurisprudenza degli stati sardi*, 1853, I, p. 732; II, 1; *L'eco dei tribunali*, n. 783, 1866, p. 210.

³⁸ Belloni, 2012, p. 133.

³⁹ Treggiari, 2017, pp. 1-2, 5-7.

⁴⁰ Landi, 2003.

⁴¹ Caprioli, 1994, pp. 120-121; Crescenzi, 1995.

⁴² Legge qualificata 30 ottobre 2003 n. 145 (<http://www.sanmarino.sm/online/home/istituzioni/organi-giudiziari.html>).

⁴³ Diurni, 1996, pp. 59-73; Diurni, 2017, p. 3; "Giurisprudenza sammarinese", 1965, III, pp. 42-55; "Giurisprudenza sammarinese dal 1970 al 1980", pp. 145-152; IV, pp. 173-177; pp. 219-222.

⁴⁴ Tarello, 1976, p. 539.

⁴⁵ *Biblioteca italiana o sia Giornale di letteratura, scienze ed arti*, I (aprile-giugno), 1828, p. 123: «Il Richeri abbracciò tutta la giurisprudenza romana e la dispose ordinatamente con chiara e purgata latinità in un'opera che non ha rivali se non in quelle del Domat, del Pothier

della scienza giuridica: egli si limitò piuttosto ad offrire il materiale esistente nella sua completezza, con un lavoro di estrema precisione, senza prendere posizione in prima persona o lasciarsi andare a considerazioni generali *de iure condendo*. In questo atteggiamento Richeri si poneva del resto nel solco di una consolidata tradizione sabauda, più discreta e pacata rispetto ad altre realtà, anche vicine, dove l'analisi giuridica sfociava spesso su più aspre contrapposizioni di principio.

In quello stesso giro di anni nessuno tra i giuristi in Piemonte – ed anche per lo più all'estero – aveva realizzato un'opera di tal genere, risultata in effetti imponente per mole e completezza. La *Pratica legale* di Galli della Loggia, che pure avrebbe avuto una certa diffusione fuori dal Piemonte⁴⁶, in effetti non aveva lo spessore scientifico dell'iniziativa di Richeri. Quest'ultimo seppe infatti armonizzare con rigore le soluzioni più localistiche con quelle della tradizione universalistica del diritto comune: attingendo ad entrambi i bacini di conoscenza, realizzò una trattazione il più possibile completa, e dunque utile, a chi cercasse una visione ampia e di sintesi sui diversi istituti. I giuristi avrebbero dovuto formarsi ancora in buona parte proprio su quel materiale antico, che tuttavia necessitava di essere aggiornato dalla più recente riflessione giuridica e arricchito dall'interpretazione giurisprudenziale più nuova. Identità nazionale e identità europea dunque si affiancarono, senza confondersi, nella produzione scientifica di Richeri, privilegiando la prima nel *Codex*, la seconda nella *Universa Jurisprudencia*. Tuttavia, neppure in quest'ultima il bagaglio culturale di matrice europea si risolse in un unico ed assorbente paradigma di analisi giuridica, ma molto più proficuamente offrì un importante ed autorevole termine di paragone per un ulteriore approfondimento ed una valorizzazione della legislazione sabauda settecentesca, le cui scelte – talvolta anche innovative – poterono essere poste dal Richeri, anche con un certo orgoglio e con peculiari 'apud nos' o 'iure regio', in aperta dialettica con le soluzioni del diritto romano giustiniano.

Nel complesso Richeri volle imprimere alle proprie opere un'impostazione più pratica, tendenzialmente orientata ad accompagnare il quotidiano impegno soprattutto degli avvocati, come dimostra la loro stessa impazienza

e del Voet, e non teme il confronto con nessuna di esse».

⁴⁶ Di Renzo Villata, 2009, pp. 475, 478, 514.

di fronte alle lentezze dell'editore Orcesi nel pubblicare la seconda edizione della *Universa Jurisprudentia*, "opera tanto importante negli studi legali"⁴⁷. La solida preparazione teorica e insieme una spiccata sensibilità per i problemi della vita pratica costituirono un punto di forza anziché un limite, favorendo pure una formazione del giurista medio più aperta a stimoli nuovi. Nel complesso, dunque, il lascito di Richeri pare di tutto rispetto, soprattutto se colto nella sua autentica prospettiva di sintesi e di 'fotografia' della tradizione giuridica del tempo, comprensiva dello *ius proprium*.

BIBLIOGRAFIA FINALE

Albertario E., 1949: *Richeri in Enciclopedia italiana*, 29, Roma, Treccani, p. 263;

Belloni V., 2012: *L'avvocatura lombarda nell'età della Restaurazione*, Milano, Giuffrè;

Birocchi I., 2002: *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Torino, Giappichelli;

Bonzo C., 2007: *Dalla volontà privata alla volontà del principe. Aspetti del fedecommesso nel Piemonte sabauda settecentesco*, Torino, Deputazione subalpina di storia patria;

Bonzo C., 2013: *Richeri, Tommaso Maurizio* in Birocchi I., Cortese E., Mattoni A., Miletti M.N. (ed.), *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, Bologna, Il mulino, 2, pp. 1688-1689;

Bonzo C., 2016: *Richeri Tommaso Maurizio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 87, Roma, Istituto dell'enciclopedia italiana, pp. 413-414;

Bottin M., 2010: *Jus commune et coutumes féodales dans les Etats de Savoie au XVIIIe siècle d'après le Tractatus de feudis de T.M. Richeri* in Ortolani M., Vernier O., Bottin M. (ed.), *Pouvoirs et territoires dans les Etats de Savoie. Actes du colloque international de Nice, 29 novembre - 1er décembre 2007*, Nice, Serre Editeur, pp. 449-463;

Cappellini P., Sordi B. (ed.), 2002: *Codici. Una riflessione di fine millennio*. Atti dell'incontro di studio Firenze 26-28 ottobre 2000, Firenze, Giuffrè;

Caprioli S., 1994: *Il diritto comune nelle esperienze di San Marino*, in "Rivista internazionale di diritto comune", 5, pp. 91-168.

⁴⁷ Biblioteca italiana 1828, p. 123.

Casana P., 2016: *Les collections de décisions sénatoriales et leur évolution*, in Milbach S. (ed.), *Les Sénats des Etats de Savoie. Circulation des pratique judiciaries, des magistrats, des norms (XVIe-XIXe siècles)*, Roma, Carocci, pp. 113-123;

Crescenzi V., 1995: *La rilevanza dell'opinione dei giuristi negli attuali ordinamenti di diritto comune: Andorra e San Marino* in "Rivista di diritto civile", 41 (2), pp. 129-149;

Di Renzo Villata M.G., 2009: *Un avvocato lombardo tra ancien régime e «modernità»: Giovanni Margarita in Avvocati e avvocatura nell'Italia dell'Ottocento*, Bologna, Il Mulino, pp. 425-520;

Diurni G. (ed.), 1996: *Guido Astuti, Giudice delle Appellazioni della Serenissima Repubblica di San Marino. Storia e diritto in ricordo di Guido Astuti*, Sassari, [s.n.];

Diurni G., 2017 *Postilla. Il sistema delle fonti nell'ordinamento sammarinese* in "Historia et ius", 11, pp. 1-29;

Fantini F., 2001: *Una raccolta di sentenze del primo Settecento opera di molti autori*, in "Bollettino storico bibliografico subalpino", 99, pp. 123-151;

Ferrante R., 2008: *Codificazione e cultura giuridica*, Torino, Giappichelli;

R. Feenstra, C.J.D. Wall, 1975: *Seventeenth century Leyden law professors and their influence in the development of the civil law. A study of Bronchorst, Vinnius and Voet*, Amsterdam/Oxford, North-Holland Publishing Company;

Genta E., 1983: *Senato e senatori di Piemonte nel secolo XVIII*, Torino, Deputazione subalpina di storia patria;

Gorla G., 1977: *I Tribunali supremi degli stati italiani tra i secoli XVI e XIX*, in *La formazione storica del diritto in Europa*, Atti del terzo Congresso internazionale della Società italiana di storia del diritto, Firenze, Olschki, pp. 447-532;

Landi A., 2003: *Note a margine di un recente convegno sul diritto comune vigente*, <http://www.idr.unipi.it/iura-communia/landi.html>;

Manno A., 1895-1906: *Il patriziato subalpino*, I-II Firenze; voll. successivi dattiloscritti consultabili in <http://www.vivant.it/pagine/patri.htm>;

Parini S., 2012: *La transazione nello ius hollandicum* in "Historia et ius", 2, pp. 1-16;

Pene Vidari G.S., 1986: *Osservazioni sui rapporti patrimoniali fra coniugi nel Piemonte del sec. XVIII*, in *Studi in onore di Guido Gualazzini*, III, Milano, Giuffrè, pp. 35-81;

Pene Vidari, 2002: *Giudici e processo nelle raccolte legislative settecentesche*, Introduzione a *Le Costituzioni sabaude. I. 1723*, [Testi e documenti per la storia del processo, a cura di N. Picardi e A. Giuliani], Milano, Giuffrè, pp. IX-XXVII;

Pene Vidari G.S., 2006: "Guido Astuti", in Baccari M.P., Cascion C. (ed.), *Tradizione romanistica e Costituzione Napoli*, Edizioni scientifiche italiane, pp. 173-200;

Pene Vidari G.S., 2016: *I Senati sabaudi: modelli e tendenze nel corso dei secoli*, in Milbach S. (ed.), *Les Sénats des Etats de Savoie. Circulation des pratique judiciaires, des magistrats, des norms (XVIe-XIXe siècles)*, Roma, Carocci, pp. 75-90;

Pene Vidari G.S., 2001: *Sénateurs et culture juridique* in *Les Sénats de la Maison de Savoie (Ancien régime – Restauration) – I Senati sabaudi fra antico regime e restaurazione*, Torino, Giappichelli, pp. 197-215;

Pene Vidari G.S., 2007: *Studi sulla codificazione in Piemonte*, Torino, Giappichelli; Petronio U., 2002: *La lotta per la codificazione*, Torino, Giappichelli;

Tarello G., 1976: *Storia della cultura giuridica moderna, I, Assolutismo e codificazione*, Bologna, Il mulino;

Treggiari F., 2017: *Escursioni sul Titano: l'esperienza sammarinese di Severino Caprioli* in "Historia et ius", 11, pp. 1-10;

Valla G., 1982: *Un giurista dell'ultimo diritto comune. Ricerche su Tommaso Maurizio Richeri (1733-1797)*, in "Rivista di storia del diritto italiano", 55, pp. 117-182;

Viora M.E., 1927: *Un parere inedito dello Schulting, del Van Noodt e del Vitrarius*, in "Rivista italiana per le Scienze Giuridiche", 2, pp. 439-485.